



DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE

SERVIZIO POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO RISORSE ESTRATTIVE

OGGETTO: L.R. 54/1983 s.m.i. Cava di ghiaia in Località “*San Todaro*” nel Comune di CAMPLI (TE). Ditta richiedente DI SABATINO FRATELLI S.r.l.
Autorizzazione apertura e coltivazione cava

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. del 26 luglio 1983, n. 54 s.m.i. sulla Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo;

VISTI, inoltre:

- il R.D. 29/07/1927, n. 1443 sulla disciplina per la ricerca e la coltivazione delle miniere;
- il D.P.R. 09/04/1959, n. 128 sulle Norme di polizia delle miniere e delle cave;
- il D.Lgs 25/11/1996, n. 624 sulla Sicurezza e Salute dei lavoratori nelle industrie estrattive;
- il Disciplinare vigente relativo alle norme e prescrizioni sulla coltivazione della cave approvato con D.G.R. n.204 del 23.01.1985;
- le “Linee guida per migliorare ed uniformare le funzioni di vigilanza e controllo sulle attività di cava” approvate con D.G.R n 24 del 26/01/2016;

PREMESSO che:

- con istanza acquisita in data 11/05/2010 al prot. n. 7184/AE, trasmessa della Ditta Di Sabatino Fratelli S.r.l. - P.IVA 00060150679, con sede legale in Penna S. Andrea (TE), [in seguito: “Ditta”] il legale rappresentante della Ditta ha richiesto l’autorizzazione alla coltivazione della cava di ghiaia sita in località “San Todaro” del Comune di Campi (TE), distinta in Catasto al foglio di mappa n. 50 particelle n. 59, 151, 221, 224 e 316;
- con il Giudizio n. 1445 del 11/02/2010, il Comitato Regionale di Coordinamento per la Valutazione di Impatto Ambientale aveva espresso parere favorevole all’esclusione dalla procedura V.I.A. del progetto di apertura della suddetta cava;
- dopo la conclusione dell’iter istruttorio, in data 28/09/2010 è stata indetta la Conferenza di Servizi ai sensi della L. 241/90 s.m.i.;
- il Verbale con cui si conclude favorevolmente la richiamata Conferenza di Servizi alle condizioni riportate, è stato trasmesso ai Soggetti partecipanti con Prot. n. 12768/AE in data 12/10/2010;

RICHIAMATA l’Autorizzazione Paesaggistica rilasciata dal Comune di Campi (TE) con nota Prot. 20662 del 16/11/2022 ai sensi dell’art. 146 D.lgs. 42/2004, con cui veniva prescritto il totale ritombamento dell’area di cava ad ultimazione delle attività di coltivazione;

VISTO il successivo Giudizio n. 3978 del 27/07/2023 con il quale il Comitato Regionale di Coordinamento per la Valutazione di Impatto Ambientale si è espresso favorevolmente alla modifica progettuale di cui alla richiamata prescrizione contenuta nell'Autorizzazione Paesaggistica, secondo quanto disposto ai commi 9 e 9 bis dell'art. 6 del D.Lgs 152/2006 s.m.i.;

PRESO ATTO:

- che, ai sensi dell'art.13bis della L.R. n. 54/1983 in data 29/01/2024 è avvenuta la stipula della Convenzione tra la Ditta e l'Amministrazione Comunale di Campli (TE), acquisita agli atti regionali in data 30/01/2024 al prot. n. 38097/24;
- della polizza fideiussoria n. 2399348, sottoscritta in data 07/12/2023 tra la Ditta e la Compagnia di Assicurazione COFACE Compagnie Francaise D'Assurance, per un importo di Euro 150.000,00, a garanzia del rilascio dell'autorizzazione per la coltivazione e per il ripristino ambientale della cava;
- della nota prot. 27282 del 27/04/2021 con cui la Prefettura di Teramo ha provveduto a rinnovare l'iscrizione della Ditta nella "White List" di cui alla L. 190/2012 e la successiva comunicazione di interesse a permanere nell'elenco presentata il 29/12/2023 dalla Ditta medesima;
- della nota trasmessa dalla Ditta il 6/02/2024 e acquisita agli atti regionali in data 7/02/2024 con Prot. n. 49414, con la quale il legale rappresentante comunica di utilizzare, per il ripristino ambientale, esclusivamente materiali secondo il D.P.R. 120/2017 e di conservare la relativa certificazione per tutta la durata dell'autorizzazione;

ATTESO che ai sensi del comma 1 lett. c) art. 10 della L.R. n. 54/1983 s.m.i. il provvedimento di autorizzazione alla coltivazione di cava risulta di competenza della Giunta Regionale, in quanto la trasformazione industriale del materiale estratto avverrà in un sito differente dal giacimento e precisamente nell'impianto della medesima Ditta sito nel Comune di Penna S. Andrea (TE);

DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa del presente atto

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

- A.** di autorizzare la Ditta Di Sabatino Fratelli S.r.l. - P.IVA 00060150679, con sede legale in Penna S. Andrea (TE), alla coltivazione di una cava di ghiaia sita in Località "San Todaro" del Comune di Campli (TE), individuata in Catasto Terreni al Foglio di mappa n. 50, Particelle n. 59, 151, 221, 224 e 316, secondo gli elaborati presentati in sede di istanza e approvati in Conferenza di Servizi, con relativi atti integrativi, prescrizioni e alle seguenti norme e condizioni da rispettare ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 22 della L.R. n. 54/1983 s.m.i.:

Art. 1

La durata delle attività di coltivazione e ripristino è fissata in anni 6 (sei) dalla data di notifica del presente provvedimento, con una volumetria massima di materiale estraibile pari a 51.040 mc per l'intera durata dell'attività (quantità annua estraibile pari a 8.506 mc).

Il mancato ripristino ambientale della cava è garantito con la Polizza fideiussoria n. 2399348, sottoscritta in data 07/12/2023 tra la Ditta e la Compagnia di Assicurazione COFACE Compagnie Francaise D'Assurance, per un importo di Euro 150.000,00;

Art. 2

Prima dell'inizio dei lavori, la Ditta dovrà:

- Fornire copia dell'autorizzazione all'espianto degli ulivi presenti sul sito da parte del Servizio Provinciale dell'Agricoltura di Teramo della Giunta Regionale, richiesta a cura dei proprietari delle Particelle catastali interessate;
- Fornire copia dell'istanza di adesione all'autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'Art. 272, comma 3, del D.Lgs 152/2006 s.m.i., secondo quanto stabilito dalla D.G.R. 14 ottobre 2019, n.599 "Adozione Autorizzazione di carattere generale per gli stabilimenti in cui si svolgono attività estrattiva di cava e trasporto [...]", allegando la prevista "relazione tecnica" descrittiva;
- Perimetrare l'area sottoposta ad attività estrattiva con una recinzione stabile provvista di avvisi e di un'ideale chiusura delle vie di accesso, collocando ai vertici dell'area di cava, termini lapidei ben infissi e visibili sul terreno;
- Installare idonea cartellonistica di avvertimento, comprendente altresì l'indicazione di tutti i riferimenti autorizzativi e di conduzione della cava stessa;
- Trasmettere al Servizio regionale e al Comune la denuncia di esercizio almeno 8 (otto) giorni prima dell'inizio dei lavori, corredata dal D.S.S. completato in ogni sua parte e firmato digitalmente dagli interessati, secondo quanto disposto dal D.Lgs n. 624/1996 e dal D.Lgs 81/2008 s.m.i. L'inizio dei lavori dovrà coincidere con la "messa in esercizio" delle emissioni in atmosfera.

Durante l'esecuzione dei lavori, la Ditta dovrà:

- Condurre i lavori in conformità agli elaborati progettuali approvati e al cronoprogramma di coltivazione allegato all'istanza, nonché a tutte le norme in materia mineraria, ambientale, di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e della pubblica incolumità, acquisendo, altresì, l'autorizzazione da parte dell'Ente gestore della strada di accesso alla cava;
- Verificare a proprie spese il rispetto del su citato cronoprogramma. Le date di verifica devono essere comunicate al Comune ed alla Regione con almeno 15 giorni di preavviso e le risultanze devono essere asseverate dal tecnico esecutore ed essere altresì trasmesse agli stessi Enti;

Al termine dei lavori di coltivazione e circa le modalità del ripristino ambientale, la Ditta dovrà:

- Rispettare le norme ed i regolamenti delle leggi vigenti per l'utilizzo dei materiali necessari per il ripristino dell'area di cava, nonché le previste tempistiche, così come descritto nel cronoprogramma dei lavori;
- Utilizzare il terreno di scotico unicamente per il recupero ambientale dell'area che dovrà avvenire contestualmente all'avanzamento dei lavori;
- Rimuovere tutte le pertinenze realizzate per la coltivazione della cava prima del recupero ambientale definitivo;
- Utilizzare per il ripristino materiali che abbiano caratteristiche, qualità, livelli di permeabilità tali da non compromettere la futura coltivazione agricola;
- Garantire che la provenienza e le caratteristiche del materiale utilizzato per il ripristino siano documentabili secondo quanto disposto dal D.P.R. n. 120/2017, conservando la relativa certificazione (P.d.U., D.d.T., analisi) fino alla conclusione delle attività di recupero;
- Verificare che l'area di cava sia recuperata ai fini agricoli, rispettando la sagomatura finale del terreno simile a quella attuale, priva di bruschi cambi di pendenza.

Art. 3

Il regolare completamento del ripristino ambientale dell'area di cava sarà verificato in sede di chiusura dei lavori e collaudo finale. La corretta esecuzione degli interventi di ripristino ambientale saranno oggetto di una specifica Perizia asseverata a firma di Tecnico professionista, controfirmata dalla Ditta e dal Direttore dei Lavori e sarà oggetto di uno sopralluogo al quale

saranno presenti il titolare della Ditta, il Direttore dei Lavori, i rappresentanti del Comune, i rappresentanti dell'Ufficio Regionale Risorse Estrattive.

Art. 4

Lo svincolo della polizza fideiussoria di cui all'Art.1, avverrà solo a seguito dell'accertamento finale e della verifica del ripristino ambientale, come indicato nell'art.3), secondo le previsioni progettuali e le relative prescrizioni. Nel caso in cui, trascorso il termine autorizzativo, non risultino eseguiti gli interventi di ripristino ambientale, il Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio potrà avviare il procedimento di escussione della Polizza, secondo quanto disposto all'art. 29 della L.R. 54/1983 s.m.i.

Art. 5

Nel rispetto dell'Art. 4 ("Esercizio della vigilanza") del D.Lgs 624/1996, la Ditta dovrà fornire tutti i mezzi necessari per le verificazioni in situ nel corso delle operazioni di Polizia Mineraria che si renderanno necessarie e comunicare l'avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite.

Art. 6

La Ditta ha l'obbligo di fornire entro e non oltre la data del 30 aprile di ogni anno, e comunque quando l'Ufficio Regionale Risorse Estrattive lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all'attività estrattiva dell'anno precedente. In mancanza di tale adempimento, l'Ufficio, dopo ulteriore avviso, dispone l'irrogazione delle sanzioni previste.

B. di disporre:

- La pubblicazione del presente Provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo,
- La trasmissione via PEC del presente provvedimento:
 - alla Ditta interessata Di Sabatino Fratelli S.r.l.;
 - al Gruppo Carabinieri Forestale di Teramo;
 - all'Amministrazione Comunale di Campi (TE);

C. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso nei termini e nei modi di Legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n.1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. n.1199/1971).

L'Estensore
Giuseppe Ciuca
F.to elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
Giovanni Cantone
F.to elettronicamente

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dario CIAMPONI